



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Se i vigili stanno guidando possono fare multe?

Autore: Redazione | 03/09/2017



***Mi hanno fatto una multa per uso del cellulare alla guida ma non me l'hanno contestata subito perché i vigili stavano guidando. Ma possono farla se guidano?***

In merito alla richiesta è anzitutto opportuno sgombrare il campo da possibili equivoci o interpretazioni errate della norma di legge in merito alla **contestazione differita dell'infrazione**.

Il codice delle strade **[1]**, oltre a prescrivere ipotesi specifiche, al ricorrere delle quali non è necessaria la contestazione immediata, sancisce, in via del tutto generica, che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il **verbale**, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata può essere notificato in via differita. Per tale ragione, e sulla base delle informazioni e asserzioni riportate nella richiesta, l'accertamento differito è legittimo perché gli agenti hanno comunque motivato l'impossibilità di procedere alla **contestazione immediata**, causa ulteriori urgenze. Inoltre, nelle dichiarazioni iscritte a verbale non risulta che gli accertatori fossero alla guida (anche se ciò non è di per sé causa di illegittimità) ma solo che gli stessi stavano recandosi ad incidente stradale. D'altra parte, è anche vero che la motivazione riportata dagli agenti, sebbene è sufficiente a legittimare una contestazione differita, è abbastanza lacunosa. Ad onor di logica, in assenza di rilevamenti fotografici, quanto accertato dagli agenti è supportato esclusivamente dalla loro percezione sensoriale. Però, quanto asserito da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso **[2]**. Ciò significa che se il lettore volesse contestare la veridicità dei fatti così come riportati nel verbale, e magari eccepire che gli agenti hanno avuto un abbaglio o sono caduti in errore, dovrebbe dimostrarlo con mezzi idonei, attraverso un procedimento (ulteriore rispetto alla contestazione della multa) detto, appunto, **querela di falso**, che aumenterebbe per lui i tempi e, soprattutto, i costi. Nel caso di specie, il lettore vanta la presunzione che gli agenti non hanno prestato la dovuta attenzione perché, come riportato nel verbale, si stavano recando ad un incidente e quindi non erano nelle condizioni adeguate per valutare l'effettiva commissione dell'infrazione. Inoltre, è in possesso di un tabulato telefonico che dimostra l'assenza di chiamate in quella fascia oraria. Ora, scartando a priori la presunzione (che, se presa singolarmente, non è idonea a supportare le ragioni di una parte piuttosto che dall'altra), va aggiunto che il **tabulato telefonico** rimane pur sempre una prova insufficiente ad escludere la veridicità del verbale. Infatti, per conferire un'apparente decisività dovrebbe provare di non essere possessore o utilizzatore né stabilmente, né occasionalmente in quel frangente, di altre utenze telefoniche mobili, il che potrebbe essere difficile. Inoltre, c'è il problema della mancata registrazione delle chiamate in "entrata" che, appunto, renderebbe impossibile dare certezza di prova al tabulato. Non si dimentichi, infine, che la **multa per uso al volante del telefonino** scatta anche nel caso di semplice digitazione sulla tastiera (per esempio, invio o lettura di sms, ricerca nell'agenda dei contatti, ecc.): eventualità che, appunto, i tabulati non riuscirebbero ad

escludere. Dunque, per ottenere l'annullamento della contravvenzione è più sicuro intraprendere un'altra via, che non necessita della produzione di particolari prove o interpretazioni giurisprudenziali. Risulta che nel verbale non è stato specificato che la contestazione è stata elevata perché utilizzava l'apparecchio senza vivavoce o auricolari. Infatti, la legge prescrive che alla guida è consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il loro funzionamento non richieda l'uso delle mani. In altre parole, nulla dice il provvedimento in ordine alla mancanza dell'auricolare o di un dispositivo viva voce che, in quanto mezzi consentiti dal codice della strada, esonerano il conducente da responsabilità **[3]**. Dunque, il lettore potrebbe contestare, di fronte al giudice di pace, l'illegittimità del verbale per motivazione generica ed imprecisa, denunciando una circostanza di fatto che, sebbene avvenuta, non è stata iscritta a verbale, ossia l'uso di apparecchio vivavoce *Bluetooth* per l'effettuazione della chiamata. A sostegno delle sue ragioni dovrà produrre in giudizio il certificato del modello del suo veicolo e la presenza degli optional di cui sopra. Ciò potrebbe portare all'accoglimento del ricorso anche senza dover procedere alla querela di falso. La dimostrazione di una motivazione generica e carente, allegata alle prove sopra citate, potrebbe essere un elemento sufficiente per l'accoglimento delle sue pretese. Difatti, nel giudizio incardinato innanzi al giudice di pace, a seguito di impugnazione del verbale di accertamento, il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Tuttavia, la questione resta pur sempre rimessa all'interpretazione del singolo giudice e al suo maggiore o minore "rigore" nell'interpretare la norma che impone agli atti dell'amministrazione di essere precisi e dettagliati. Insomma: un vizio di carattere "formale" che non sempre garantisce un risultato sicuro del ricorso.

*Articolo tratto da una consulenza del dott. **Nicola Giofrè***

## **Note**

**[1]** Art. 201 cod. str. **[2]** Art. 2700 cod. civ. **[3]** G.d.P Pisa sent. n. 1450 del 2011.